

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Giudicato implicito sul contraddittorio: una questione può ritenersi decisa dal giudice soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.

*La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito su un presupposto dell'azione, quando tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti: **infatti una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.***

Il "giudicato implicito" sull'integrità del contraddittorio si può formare soltanto quando tale questione sia stata sollevata dalle parti e superata anche implicitamente dal giudice.

Per approfondimenti sul **giudicato implicito**, si vedano di recente:

-[Giudicato implicito e decreto ingiuntivo non opposto: questa la richiesta della procura generale;](#)

-[Decreto ingiuntivo non opposto e giudicato implicito: Milano applica il dictum della Corte di Giustizia Unione Europea](#) [Tribunale di Milano, sezione undicesima, sentenza del 17.01.2023, n. 298]

-[Corte di Giustizia Unione Europea: decreto ingiuntivo, giudicato implicito, opposizione](#) [Sentenza CGUE, 17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19].

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.2.2023, n. 4235

...omissis...

1.8. Con sentenza definitiva 23 dicembre 2005 n. 233 il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli: -) rigettò la domanda nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; -) condannò il Comune di Lecce e l' EAAP in solido al pagamento "in favore dei ricorrenti" di euro 913.017,84 oltre accessori.Il Tribunale ritenne che "fino al 1983 gli immobili dei ricorrenti erano stati alienati a prezzi soddisfacenti"; ma, a causa delle nuove costruzioni autorizzate dal Comunecce, che avevano provocato nuovi fenomeni di inquinamento, nel 1988 "i ricorrenti" avevano venduto i propri immobili alla metà del valore di quelli esistenti nelle contigue zone costiere, e cioè £ 500.000/mq invece che £ 1.200.000/mq. Il Tribunale quantificò questo danno in euro 513.277; vi aggiunse gli interessi compensativi e pervenne alla cifra di euro 913.017 di cui sopra. 1.9. La suddetta sentenza venne appellata: a) dal Comune di Lecce; b) dagli eredi di L.....(che chiesero una più cospicua liquidazione del danno); c) dall' Acquedotto Pugliese; d) da Enrico Maria Indraccolo, il quale si dolse di non essere stato ricompreso tra gli aventi diritto al risarcimento, nonostante fosse erede testamentario di Luigi Indraccolo. 1.10. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza 19.9.2007 n. 150: -) dichiarò di "accogliere per quanto di ragione" l' appello degli eredi Indraccolo, ma tenne ferma sul punto la sentenza di primo grado, e cioè: --) confermò la sussistenza del danno "a partire dal 1988" ; --) confermò la condanna in solido del Comune di Lecce e dell' Acquedotto Pugliese s.p.a. (ente successore dell' EAAP) al risarcimento; --) confermò la stima del danno. 1.11. Questa Corte, infine, con sentenza 26.6.2009 n. 15045, rigettò i ricorsi proposti dall' Acquedotto ,, , e dal Comune di Lecce avverso la suddetta sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, sulla quale pertanto scese il giudicato. 2. Il presente giudizio (solo per quanto ancora rileva).

Nel 2011 Enrico Maria Indraccolo notificò al Comune di Lecce e all' Acquedotto Pugliese s.p.a. un atto di precetto, basato sulla sentenza del Tribunale superiore delle acque del 2007, già ricordata (supra, § 1.10). Sia l' Acquedotto Pugliese che il Comune di Lecce proposero separate opposizioni all' esecuzione ai sensi dell' articolo 615 c.p.c.. Dedussero, per quanto in questa sede ancora rileva: -) di avere pagato l' importo indicato dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque alla società Immobiliare Generano (in particolare, metà del credito fu pagata dall' EAAP nel 2009, l' altra metà dal Comune di Lecce in due tranches, l' ultima delle quali il 14.2.2011); -) che tale pagamento aveva estinto l' obbligazione nei confronti di tutti i creditori risultanti dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque, in quanto creditori solidali. 2.2. Nel giudizio di opposizione all' esecuzione proposto dal Comune di Lecce intervenne volontariamente la Immobiliare Generano s.r.l., oggi in liquidazione, chiedendo che fosse accertata la propria qualità di unico creditore dell' obbligazione liquidata dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque e che di conseguenza Enrico Maria Indraccolo nessun credito poteva vantare nei confronti del Comune di Lecce e dell' ente Acquedotto Pugliese. 2.3. Il Tribunale di Lecce, riunite le due opposizioni, le rigettò entrambe con

sentenza 13.1.2016 n. 103. Rigettò altresì la domanda proposta dall' intervenore Immobiliare ,,o s.r.l.. Il Tribunale ritenne che dal titolo esecutivo non risultava alcun vincolo di solidarietà attiva e che di conseguenza il pagamento effettuato dal Comune alla Immobiliare Generano non aveva estinto l' obbligazione nei confronti di Enrico Maria Indraccolo. La sentenza fu appellata da tutti e tre i soccombenti (Acquedotto, Comune e IG). 2.4. Con sentenza 20.4.2020 n. 358 la Corte d' appello di Lecce accolse gli appelli e stabilì che: -) il titolo esecutivo, interpretato anche in base a dati extratestuali risultanti dal processo, conteneva una condanna a favore di tutti gli attori (IG ed eredi Indraccolo) "in solido"; -) di conseguenza il pagamento eseguito a favore della IG aveva estinto l' obbligazione nei confronti anche di Enrico Maria Indraccolo; -) nei rapporti interni tra i concreditori solidali, unica titolare del credito era la IG, in quanto era rimasto accertato che i danni liquidati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche si erano verificati dal 1988, mentre la IG aveva acquistato il fondo da Luigi Indraccolo già nel 1972. 2.5. La sentenza d' appello è stata impugnata per cassazione da Enrico Maria Indraccolo con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, il Comune di Lecce. Ha altresì resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, la Acquedotto Pugliese S.p.A. Ha resistito, infine, con controricorso, la Immobiliare Generano s.r.l.. L' Acquedotto Pugliese e la IG hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso principale. Col primo motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell' articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1292, 1294, 1295, 1314 e 2909 c.c. Sostiene che la Corte d' appello avrebbe inammissibilmente modificato e trasformato il titolo esecutivo posto a fondamento dell' esecuzione in quanto: a) innanzitutto ha ritenuto meritevole di "interpretazione" un titolo esecutivo che non era né ambiguo, né incompleto; la sentenza messa in esecuzione infatti non consentiva dubbi sul fatto che non contenesse alcuna affermazione circa l' esistenza d' una solidarietà attiva fra i vari attori: e poiché la solidarietà attiva non si presume ma deve risultare dal titolo (articolo 1294 c.c.), non era consentito alla Corte d' appello ritenere che su questo punto la sentenza fosse bisognosa di "interpretazione"; b) in secondo luogo, la Corte d' appello ha interpretato il titolo esecutivo sulla base di elementi extratestuali, cioè esterni al "documentosentenza", il che non le era consentito; c) in ogni caso, anche ad ammettere che il titolo esecutivo fosse ambiguo e bisognoso di interpretazione, la Corte d' appello ne aveva adottata una erronea, in quanto: c') l' originario attore Luigi Indraccolo, e la Immobiliare Generano che da lui aveva acquistato il fondo, avevano subito danni diversi: la Immobiliare Generano infatti, in quanto acquirente del fondo, non era un successore a titolo particolare nel credito risarcitorio, ma era titolare di un diritto autonomo; c' ') le altre parti vittoriose, in quanto eredi dell' originario attore Luigi Indraccolo, non potevano essere legate da alcun vincolo di solidarietà attiva, giusta la previsione di cui all' articolo 1295 c.p.c., secondo cui tra gli eredi di un creditore solidale non sussiste solidarietà attiva. In conclusione, il ricorrente sostiene che nel caso di specie il giudice di merito aveva liquidato uno actu, e cumulativamente, più danni diversi spettanti a soggetti diversi; il

debitore, pertanto, per ottenere la liberazione avrebbe dovuto eseguire l'offerta cumulativamente a tutti i creditori, oppure effettuare il deposito liberatorio ex articolo 687 c.p.c.; in ogni caso il pagamento dell'intero debito liquidato in sentenza nelle mani di uno solo dei creditori non poteva avere efficacia liberatoria anche nei riguardi degli altri creditori. 1.1. Il motivo appena riassunto contiene, a ben vedere, due censure così riassumibili: a) il titolo esecutivo era chiaro e non doveva essere "interpretato"; b) l'interpretazione fu comunque erronea. 1.2. La prima di tali censure è infondata. È arduo, infatti, sostenere che il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 2007 "era chiaro e non doveva essere interpretato". Quella sentenza non indicava nominativamente i creditori (individuati genericamente come "gli appellanti incidentali Indraccolo-Società Immobiliare Generano"); non stabiliva espressamente se il credito fosse solidale o parziario; non chiariva se la somma liquidata dovesse intendersi pro capite o da dividersi pro quota; non dettava criteri di divisione; non chiariva come potesse ammettersi che danni avveratisi nel 1988 giustificassero la condanna a favore di chi aveva posseduto il fondo 16 anni prima; non chiariva come fosse possibile da un lato "accogliere l'appello" degli Indraccolo (inteso ad ottenere una maggiore stima del danno), e dall'altro confermare an e quantum come stabiliti dal primo giudice. Correttamente, dunque, il giudice dell'opposizione ha proceduto alla interpretazione d'un titolo del quale il men che si possa predicare è l'oscurità. 1.3. Prima di esaminare nel merito la seconda delle censure contenute nel primo motivo di ricorso (concernente la questione dell'interpretazione del titolo esecutivo) va premesso, quanto alla sua ammissibilità, che la possibilità di censurare in sede di legittimità l'interpretazione del titolo esecutivo aveva in passato dato luogo ad orientamenti non convergenti di questa Corte: per la prevalente giurisprudenza, infatti, nei giudizi oppositivi il titolo esecutivo era equiparabile ad un "fatto" e l'interpretazione di esso adottata dal giudice di merito non era perciò sindacabile dalla Corte di cassazione, salvi i casi in cui il provvedimento interpretativo contenesse errori di diritto o logici (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 15852 del 06/07/2010). Altre decisioni hanno però dubitato della correttezza di tale orientamento, sostenendo che il giudicato esterno sia equiparabile alla legge, e che pertanto l'interpretazione che di esso dia il giudice di merito possa essere censurata in, e sindacata da, questa Corte alla stregua della violazione di legge. Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 5633 del 21/02/2022), le quali hanno stabilito che l'eventuale erroneità dell'interpretazione del titolo esecutivo passato in giudicato, da parte del giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità, anche facendo riferimento a dati extratestuali. Tale contrasto non viene, però, in rilievo nel presente giudizio, in quanto il primo motivo del ricorso principale sarebbe stato comunque ammissibile, anche aderendo all'orientamento più rigoroso, dal momento che il ricorrente ascrive al giudice di merito errori logici e di diritto nell'interpretazione del titolo. 1.4. Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato. La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 2007, ovvero il titolo esecutivo oggetto del

contendere, confermò quella di primo grado. La sentenza di primo grado del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli aveva condannato il Comune di Lecce e la Acquedotto Pugliese s.p.a. a risarcire un danno che, secondo quel giudice: a) fu causato da un inquinamento delle falde acquifere, che aveva provocato miasmi malsani e inquinato pozzi e piscine d' un complesso immobiliare; b) consistette nel deprezzamento degli immobili edificati nel relativo comprensorio. La medesima sentenza osservò che il fondo era stato alienato da Luigi Indraccolo alla IG nel 1981 e che non vi era evidenza di danni in epoca anteriore al 1988. Pertanto: a) la domanda fu proposta nel 1993 da otto soggetti diversi che formularono tutti l' identica richiesta; b) il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha condannato i convenuti al pagamento in favore "degli appellanti", senza distinzioni; c) ergo, fu corretto da parte del giudice dell' opposizione all' esecuzione ritenere che la sentenza d' appello avesse, evidentemente per l' unicità del centro di imputazione giuridica dei rapporti in causa definiti col titolo stesso (implicitamente, ma inequivocamente), ritenuto gli attori creditori solidali. 2. Il secondo motivo del ricorso principale. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell' articolo 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio. Il motivo investe la sentenza d' appello nella parte in cui ha ritenuto che nel profilo interno dell' obbligazione solidale attiva il credito risarcitorio spettasse unicamente alla IG. Deduce il ricorrente che l' accertamento della ripartizione del credito tra più creditori solidali non poteva che avvenire nei confronti di tutti i concreditori, con la conseguenza che il contraddittorio andava integrato nei confronti di tutti gli eredi dell' originario attore Luigi Indraccolo. 2.1. I tre controricorrenti hanno eccepito l' inammissibilità del motivo sia per la sua novità, sia perché sul punto si sarebbe formato "il giudicato" (così il controricorso IG, p. 8). La prima eccezione è infondata, dal momento che l' integrità del contraddittorio è una di quelle "questioni fondanti" le quali, secondo la nota decisione delle sezioni unite n. 26019 del 30/10/2008 (§ 3.11 dei "Motivi della decisione"), non soggiacciono a preclusioni di sorta (salvo il solo caso - che qui non ricorre - di un giudicato interno esplicito) e possono essere denunciate per la prima volta in sede di legittimità. Anche la seconda eccezione è infondata: il Tribunale non ha affatto esaminato la questione dell' integrità del contraddittorio, né le parti ne hanno discusso. Pertanto, il fatto che l' opposizione in primo grado sia stata rigettata non costituisce un "giudicato implicito" sulla integrità del contraddittorio. Infatti, la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito su un presupposto dell' azione, quando tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti: infatti una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio (così, sia pure con riferimento alla legitimatio ad causam, Sez. U - , Sentenza n. 7925 del 20/03/2019¹, nonché la già ricordata

¹ La massima ufficiale, estratta da CED, così recita: *La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.*

Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008²; nello stesso senso si veda già Sez. 2, Sentenza n. 647 del 27/02/1976, secondo cui il “giudicato implicito” sull’ integrità del contraddittorio si può formare soltanto quando tale “questione sia stata sollevata dalle parti e superata anche implicitamente dal giudice”). 2.2. Nel merito il motivo è infondato. Enrico Maria Indraccolo ha messo in esecuzione un credito da lui acquisito iure hereditario. I crediti ereditari - a differenza dei debiti - non si dividono pro quota, ma cadono in comunione pro indiviso (Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007, Rv. 600532 - 01; sono conformi: Sez. 6 - 1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012, Rv. 621246 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014, Rv. 632723 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 24865 del 09/12/2015, Rv. 638003 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017, Rv. 646949 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, Rv. 657808 - 02). Da ciò consegue che la domanda proposta dal singolo erede, ed avente ad oggetto un credito ereditario, mette capo ad una pronuncia che necessariamente estende i propri effetti nei riguardi di tutti i coeredi, restandone esclusi solo i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione (Sez. 2 - , Ordinanza n. 39384 del 10/12/2021, Rv. 663174 - 01). Dall’ applicazione di tali principi consegue che nel caso di specie deve ritenersi che Enrico Maria Indraccolo (non avendo in alcun modo precisato la propria domanda su questo punto) abbia agito nell’ interesse della comunione e che pertanto correttamente la Corte d’ appello ha accertato in che misura, nei rapporti interni tra concreditori, il credito risarcitorio spettasse alla IG piuttosto che ai coeredi di Luigi Indraccolo. 3. Il terzo motivo del ricorso principale. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’ articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’ articolo 2909 c.c. Anche questo motivo investe la sentenza d’ appello nella parte in cui ha dichiarato che “il risarcimento è dovuto esclusivamente ed integralmente, nei rapporti interni tra i creditori solidali, in favore” della Immobiliare Generano Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che, così decidendo, la Corte d’ appello avrebbe di fatto “manipolato” il giudicato, per avere trasformato una sentenza contenente una condanna a favore di più soggetti, in una sentenza contenente una condanna a favore di uno solo di essi. 3.1. Il motivo è infondato. La sentenza messa in esecuzione si è pronunciata sul

² La massima ufficiale, estratta da CED, così recita: *Il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall’art. 111 della Costituzione, allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio - in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva proposizione dell’actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 cod. proc. civ. da parte del litisconsorte pretermesso - ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di "potestas iudicandi" - come il difetto di legitimatio ad causam o dei presupposti dell’azione, la decadenza sostanziale dall’azione per il decorso di termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale (per il quale la legge prevede la declaratoria di improcedibilità in ogni stato e grado del procedimento) -; in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poiché si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio. Tale compatibilità con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo va, invece, esclusa in tutte quelle ipotesi in cui la nullità sia connessa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello; ciò tanto più nel processo del lavoro, in cui il sistema normativo che fondava l’originario riparto fra giudice ordinario ed amministrativo sul presupposto di una giurisdizione esclusiva sull’atto amministrativo, ne ha poi ricondotto il fondamento al rapporto giuridico dedotto, facendo venir meno la ratio giustificatrice di un intenso potere di controllo sulla giurisdizione, da esercitare "sine die".*

rapporto fra i soggetti che assumevano di essere danneggiati, da un lato, nonché i soggetti responsabili, cioè l' Acquedotto Pugliese il Comune di Lecce dall' altro. La suddetta sentenza, dunque, nulla ha statuito circa il riparto del credito nel profilo interno dell' obbligazione solidale. La questione del riparto del credito nel profilo interno dell' obbligazione solidale è stata introdotta nel giudizio di opposizione dal terzo intervenuto, il quale ha chiesto accertarsi che il creditore procedente, in caso di accoglimento dell' opposizione, non avrebbe avuto diritto di agire in regresso nei confronti della Immo.....o. Dunque, violazione del giudicato da parte della Corte d' appello non vi fu, dal momento che essa ha statuito su una questione rimasta estranea al giudizio concluso dalla sentenza messa in esecuzione. 4. Il ricorso incidentale del Comune di Lecce. È superfluo dar conto dei motivi del ricorso incidentale proposto dal Comune di Lecce, in quanto esso è inammissibile per tardività. Il ricorso principale, infatti, è stato notificato al Comune di Lecce il 9.7.2020; il termine c.d. "interno" per proporre il ricorso incidentale è dunque scaduto il 18.8.2020, mentre il controricorso è stato notificato il 17.9.2020. Ovviamente al presente giudizio non s' applica la sospensione feriale dei termini, in quanto avente ad oggetto una opposizione all' esecuzione. 5. Inammissibile per tardività, infine, va dichiarato anche il controricorso dell' Acquedotto Pugliese, in quanto notificato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale. Quest' ultimo infatti è stato notificato all' Acquedotto Pugliese il 9.7.2020, mentre il controricorso è stato notificato il 31.8.2020; e la tardività prevale anche sul rilievo del potenziale assorbimento del ricorso incidentale, siccome formulato come espressamente condizionato. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell' art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Le spese di soccombenza andranno liquidate in favore soltanto della Immobiliare Generano s.r.l., a causa della rilevata tardività dei controricorsi della Acquedotto Pugliese e del Comune di Lecce. A questo riguardo, non rileva che la prima di questi ultimi abbia depositato memoria: infatti, nell' ambito del procedimento camerale di cui all' art. 380-bis.1 c.p.c., l' inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell' art. 380-bis cod. proc. civ, in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l' eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell' art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza, alcuna attività difensiva è più consentita (Cass., sez. L, 29/10/2020, n. 23921). Per questi motivi la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso principale;

(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Lecce e il controricorso dell' Acqu...iese s.p.a. ;

(-) condanna Enri.... alla rifusione in favore di Immobiliare Generano s.r.l. in liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si

liquidano nella somma di euro 7.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Enrico..... e del Comune di Lecce, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile.

L'accesso alla rivista La Nuova Procedura Civile, versione online, è gratuito per:

-Magistrati ordinari

-Professori universitari di Prima o Seconda fascia.

Per chiedere le credenziali di accesso gratuito (per la durata di un anno), si prega di scrivere

a direttore@lanuovaproceduracivile.com indicando nome, cognome, indirizzo email, indirizzo di residenza, professione.

---> [ABBONATI IN OFFERTA QUI](#) <-----

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)

Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)

Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
